

Civile Ord. Sez. 1 Num. 15188 Anno 2026
Presidente: DI MARZIO MAURO
Relatore: CAMPESE EDUARDO
Data pubblicazione: 20/05/2026



ORDINANZA

sul ricorso n. 25720/2024 r.g. proposto da:

CAFARI DOMENICO GENNARO, CAFARI ADELE ANTONIETTA e CAFARI MARIA GIULIA, tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 55, presso lo studio degli Avvocati Raffaello Alessandrini e Marco Alessandrini che li rappresentano e difendono giusta procura speciale allegata al ricorso.

- **ricorrenti** -

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., con sede in Torino, alla Piazza San Carlo n. 156, in persona della sua procuratrice dott.ssa Francesca Clementi, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati Francesca Cristina Salvadori e Renzo Ristuccia, ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata della prima francescacristina.salvadori@venezia.pecavvocati.it.

- **controricorrente** -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la SENTENZA, n. cron. 2495/2024, emessa dalla CORTE D'APPELLO di MILANO il giorno 20/09/2024.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 12/05/2026 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Giuseppe Fichera, che ha chiesto respingersi il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto ritualmente notificato il 20 maggio 2020, Domenico Gennaro Cafari, Adele Antonietta Cafari e Maria Giulia Cafari, nella dichiarata qualità di soci della Nuova Costa Tiziana s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Crotone del 19 marzo 2018, n. 16, citarono Intesa Sanpaolo s.p.a. (quale incorporante di Mediocredito Italiano s.p.a. che, nell'anno 2006, all'epoca come Banca Intesa Mediocredito Italiano s.p.a., aveva concesso alla menzionata società un finanziamento garantito da ipoteca accesa su alcuni cespiti di proprietà della medesima mutuataria) innanzi al Tribunale di Milano onde ottenerne la condanna al risarcimento di danni asseritamente subiti a causa della condotta di quest'ultima, quantificati nel complessivo importo di € 37.000.000,00. A fondamento di tale richiesta dedussero che la banca aveva dapprima sottoposto, illegittimamente, ad esecuzione immobiliare i beni di Nuova Costa Tiziana s.r.l., costituenti un complesso turistico, sebbene non tutti gli immobili pignorati fossero stati concessi in ipoteca con il suindicato contratto di finanziamento sottoscritto nel 2006, e poi aveva pervicacemente ed ingiustificatamente respinto tutte le proposte transattive avanzate dalla medesima società rifiutando, altresì, di rinunciare all'esecuzione sui beni non oggetto di garanzia ipotecaria. Questa complessiva condotta aveva configurato, a loro dire, sia inadempimento contrattuale del mutuo sottoscritto con Nuova Costa Tiziana s.r.l., sia abuso del diritto, ed aveva determinato il fallimento della società, con conseguenti danni per gli attori, quali suoi soci, per l'ammontare precedentemente indicato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Costituendosi in giudizio, Intesa Sanpaolo s.p.a. eccepì, in via preliminare, l'inammissibilità delle avverse domande per difetto di legittimazione attiva degli attori, e, nel merito, concluse per il rigetto delle pretese della controparte sostenendo di avere legittimamente aggredito l'intero patrimonio immobiliare della Nuova Costa Tiziana s.r.l., ex art. 2740 cod. civ., per difficoltà nel frazionamento catastale degli immobili rientranti nei due lotti.

Con sentenza dell'8 febbraio 2022, n. 1051, l'adito tribunale respinse le domande dei Cafari per difetto di titolarità del diritto al risarcimento azionato. Ritenne, infatti, che: *i)* i pregiudizi patrimoniali dedotti dagli attori con l'atto di citazione attenevano alla sfera giuridico-patrimoniale della società fallita e non a quella dei soci; *ii)* la richiesta di risarcimento del danno *"per perdita di opportunità economiche e lavorativa riferite esclusivamente alla propria persona e non alla società fallita"* era tardiva, in quanto formulata soltanto con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ.

2. Il gravame promosso da Domenico Gennaro Cafari, Adele Antonietta Cafari e Maria Giulia Cafari contro quella decisione fu rigettato dall'adita Corte di appello di Milano con sentenza del 20 settembre 2024, n. 2495, pronunciata nel contraddittorio con Intesa Sanpaolo s.p.a.

In particolare, quella corte: *i)* considerò infondati il primo ed il quarto motivo di quella impugnazione, trattati congiuntamente, perché strettamente connessi, in quanto il tribunale aveva applicato correttamente i principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, poiché i danni elencati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado attenevano tutti alla sfera patrimoniale della società dichiarata fallita; *ii)* opinò che anche i minori danni dedotti in appello configuravano pacificamente ipotesi di danni sociali, atteso che la Nuova Costa Tiziana s.r.l. era l'unica proprietaria del marchio *"Costa Tiziana"*, nonché degli immobili rientranti nel *"Lotto A"*, dei beni mobili, delle attrezzature e delle camere dell'albergo Costa Tiziana Hotel, sicché doveva ritenersi evidente che le perdite registrate avevano riguardato la sfera patrimoniale della persona giuridica, mentre il pregiudizio lamentato dagli appellanti, che avevano agito nella dichiarata qualità di soci, rappresentava il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

mero riflesso dei danni societari; *iii*) disattese il secondo motivo di appello perché gli attori in primo grado, con la memoria ex art. 183, comma 1, n. 1, cod. proc. civ. avevano introdotto una domanda nuova e, in quanto tale, inammissibile. Comunque, anche a voler accedere alla tesi dell'emendatio libelli sostenuta dagli appellanti, la richiesta era stata proposta in termini del tutto generici, senza fornire quegli elementi di rigoroso riscontro che la natura dei danni diretti avrebbe richiesto; *iv*) ritenne, infine, il terzo ed il quinto di gravame assorbiti nel rigetto di quelli già in precedenza esaminati.

3. Per la cassazione di questa sentenza, Domenico Gennaro Cafari, Adele Antonietta Cafari e Maria Giulia Cafari hanno proposto ricorso affidato ad undici motivi. Ha resistito, con controricorso, Intesa Sanpaolo s.p.a. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte e, nell'imminenza della fissata adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va rilevato, pregiudizialmente, che non assume rilievo qualsivoglia asserita violazione, da parte dei ricorrenti, pure lamentata da Intesa Sanpaolo s.p.a., del *"Protocollo di intesa sul processo civile in cassazione"*, siglata tra la Corte di cassazione, la Procura Generale presso la medesima Corte, l'Avvocatura Generale dello Stato ed il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali degli atti del giudizio di Cassazione (*cfr.* pag. 10-11 del controricorso).

Questa Corte, infatti, ha già sancito, affatto condivisibilmente, che il Protocollo d'intesa fra la Corte di cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense non può radicare, di per sé, sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità che non trovino anche idonee giustificazioni nelle regole del codice di rito (*cfr.* Cass. n. 21831 del 2021; Cass. nn. 11270, 16118 e 19423 del 2024).

2. I primi tre motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:

I) *«Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. – error in procedendo – erronea percezione ed interpretazione della domanda attrice – nullità della sentenza»*,

ascrivendosi alla corte distrettuale di avere male interpretato la domanda formulata in primo grado, come precisata pure con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ., tesa al risarcimento dei danni direttamente subiti dagli attori, odierni ricorrenti, per effetto della condotta serbata da Intesa Sanpaolo s.p.a. In particolare, quella corte non aveva rispettato, né applicato, i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di interpretazione della domanda giudiziale ed era «incorsa nella inammissibile sovrapposizione fra risultato (eventuale fondatezza della azione proposta) e domanda, finendo con il non decidere sul motivo di appello proposto. Si assume che, *«se i Giudici d'Appello avessero interpretato gli atti facendo corretto uso del potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata, non avrebbero dovuto avere dubbi sulla concretezza e sufficienza della emendatio libelli proposta»* con la suddetta memoria;

II) *«Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. – error in procedendo – nullità della sentenza»*. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato anche il secondo motivo di appello ritenendo che, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ., gli attori avevano introdotto una domanda nuova e, perciò, inammissibile e che, anche a voler accedere alla tesi dell'emendatio libelli, la loro richiesta era stata proposta in termini del tutto generici, senza fornire quegli elementi di rigoroso riscontro, che la natura dei danni diretti avrebbe richiesto. Si richiama il vizio interpretativo denunciato con il motivo che precede, segnalandosi come la corte territoriale non aveva saputo cogliere, come sarebbe stato suo potere e dovere, il contenuto sostanziale della pretesa azionata;

III) *«Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., nella versione antecedente*

alla modifica di cui all'art. 3, comma 13, lett. b), del d.lgs. 10.10.2022, n. 149, applicabile alla fattispecie in quanto giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023», contestandosi alla corte distrettuale di avere ritenuto che il menzionato art. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ., non consentiva una *emendatio libelli* oppure che le deduzioni formulate dagli odierni ricorrenti in quella sede avevano costituito una vera e propria *mutatio libelli*.

2.1. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano complessivamente inammissibili.

Premesso che l'omesso esame di una domanda è vizio ben diverso dalla sua errata interpretazione e che solo nel primo caso si configura la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato (nella specie, peraltro, insussistente, avendo la corte territoriale espressamente statuito sui motivi di appello innanzi ad essa formulati), le doglianze suddette si traducono, sostanzialmente, in un sindacato sull'esito della interpretazione della domanda degli attori/appellanti compiuta dalla corte distrettuale, non consentito, però, a questa Corte perché affare proprio del giudice di merito (e sia il tribunale che la corte di appello hanno motivato le ragioni delle rispettive decisioni).

In altri termini, la diversa interpretazione della domanda in esame coinvolge una tipica delibazione fattuale della volontà processuale della parte, che non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (*cf.*, tra le tante, Cass. n. 8374 del 2026; Cass. n. 13439 del 2025; Cass. n. 31546 del 2019, che richiama Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. nn. 16698 e 7394 del 2010; Cass., SU, n. 10313 del 2006). Tuttavia, nessuna puntuale censura, correttamente rapportata al parametro da ultimo indicato, è stata formulata dagli odierni ricorrenti, né, del resto, tanto sarebbe potuto avvenire, essendosi al cospetto,

sul punto, di una fattispecie cd. di doppia conforme, attesa la previsione di cui all'art. 360, comma 4, cod. proc. civ. nel testo modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022 e qui applicabile *ratione temporis*.

2.2. Resta solo da aggiungere, con specifico riguardo al terzo motivo, che, come condivisibilmente rimarcato pure dal sostituto procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, la corte d'appello ha comunque disatteso la pretesa degli appellanti, come precisata/modificata nella memoria 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ., *«anche a voler accedere alla tesi dell'emendatio libelli»*, ritenendola *«proposta in termini del tutto generici, senza fornire quegli elementi di rigoroso riscontro, che la natura dei danni diretti richiede»*.

In quest'ottica, dunque (vale a dire considerando quelle domande come ammissibili, ma carenti quanto alla loro concreta allegazione), si è al cospetto di un riconoscimento di fondatezza, da parte di quel giudice, del motivo con il quale i medesimi appellanti avevano lamentato l'erroneità della pronuncia del tribunale che aveva considerato come nuove (e, quindi, inammissibili) le domande formulate con la memoria predetta. Da ciò la conseguente carenza di interesse, a proporre una doglianza come quella concretamente argomentata con il motivo in questione.

3. Il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:

IV) *«Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 2395 c.c. – errata applicazione dei principi di diritto desumibili da Cass. 20 giugno 2019, n. 16581, e 11 dicembre 2013, n. 27733»*. Si imputa alla corte di merito di avere *«fatto pessimo governo dei principi enunciati dalla Corte di legittimità in tema di risarcimento dei danni spettanti ai soci di una società danneggiata da fatti altrui»*, avendo ignorato che il pignoramento, da parte della banca, dell'intero cespite immobiliare appartenente alla Nuova Costa Tiziana s.r.l., le cui quote societarie erano interamente possedute dagli odierni ricorrenti, e non del solo lotto B, sul quale era stata iscritta una garanzia ipotecaria, aveva determinato un pregiudizio diretto ai soci;

V) «Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 1221, 1223, 1225, 1226 e 1227 c.c. con riferimento agli artt. 2043 e 2056 c.c. – errata individuazione del nesso di causalità tra i danni dedotti in giudizio e l'evento che li ha determinati». Si ascrive alla corte territoriale di avere ritenuto, erroneamente, che il pregiudizio lamentato dagli istanti era stato determinato, non già dal pignoramento del compendio immobiliare societario, bensì dall'intervenuta dichiarazione di fallimento della Nuova Costa Tiziana s.r.l. Si sostiene, invece, essere stato dimostrato il rapporto di causa ad effetto tra l'illecita iniziativa di Mediocredito Italiano di sottoporre a pignoramento tutti i beni di Nuova Costa Tiziana s.r.l. ed i danni fatti valere nel presente giudizio, «che non scaturiscono dal fallimento della società ma dalla impossibilità, da parte dei suoi soci, nell'ambito dei normali poteri di gestione ed amministrazione loro spettanti, di utilizzare il Lotto A ed il suo controvalore, sia ai fini del pagamento del debito, sia ad eventuali fini liquidatori dell'intera società, ove avessero deciso di non perseguirne più lo scopo sociale»;

VI) «Ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. – nullità della sentenza – omessa pronuncia su di un capo di domanda oggetto di discussione fra le parti – violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c.», contestandosi al giudice di merito di non essersi pronunciato sulla domanda tesa alla liquidazione dei danni subiti dagli istanti per effetto del pignoramento immobiliare dell'intero compendio immobiliare societario;

VII) «Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. – error in procedendo. Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – omesso esame dei danni richiesti». Si deduce che «L'errore in cui sono incorsi i Giudici della sentenza gravata è evidente solo a considerare che gli attuali ricorrenti non si sono limitati a ridurre la misura dei danni richiesti in primo grado, ma hanno proceduto ad una radicale riformulazione delle voci di danno, escludendo il danno da perdita di valore del marchio "Costa Tiziana", il danno da perdita

dei beni mobili e delle attrezzature del complesso Turistico Alberghiero denominato Costa Tiziana Hotel in Crotone, il danno da perdita dei corrispettivi derivanti dall'utilizzo delle 112 camere facenti parte dell'albergo costituito dal "Lotto A" per gli anni in cui la società non ne ha avuto la disponibilità a causa del pignoramento subito, ed insistendo solo sulla perdita di valore del Lotto A per gli effetti negativi derivanti dalla impossibilità di reperire risorse e sul danno reputazionale. Se la Corte di Milano avesse colto il senso della domanda, non avrebbe potuto concludere, come, invece, ha fatto, che i danni richiesti attenevano alla società e non, personalmente, ai soci».

3.1. Queste doglianze sono scrutinabili congiuntamente perché tutte caratterizzate da analoghe, plurime ragioni di inammissibilità.

In primo luogo, essendosi in presenza di una fattispecie di cd. doppia conforme, le censure formulate invocandosi l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., si rivelano tutte inammissibili, attesa la previsione di cui all'art. 360, comma 4, cod. proc. civ. nel testo modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022 e qui applicabile *ratione temporis*. Né i ricorrenti hanno dimostrato, come sarebbe stato loro onere, che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, sono tra loro diverse.

3.2. Quanto, poi, alle prospettate censure ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., giova ricordare, innanzitutto, che costituisce orientamento ampiamente consolidato quello per cui il vizio di cui alla citata norma può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. nn. 10246 e 6512 del 2026; Cass. nn. 34210, 12034 e 1497 del 2025; Cass. nn. 27328, 19423, 16448 e 5436 del

2024; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. nn. 5490, 3246 e 596 del 2022; Cass. nn. 40495, 28462, 25343, 4226 e 395 del 2021; Cass. nn. 27909 e 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018). È opportuno rimarcare, inoltre, che questa Corte (*cfr.*, pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022) ha chiarito, tra l'altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretativo ed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (*cfr.* Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (*cfr.* Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). È doveroso sottolineare, altresì, fin da ora, che: i) il vizio di violazione di legge deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (*cfr.* tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 6512 del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2026; Cass. nn. 34216 e 20895 del 2025; Cass. nn. 16448 e 15033 del 2024; Cass. nn. 13408, 10033 e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del 2021; Cass. n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, *"in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa"*). Ragioni di completezza, infine, impongono di rimarcare pure che le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito l'inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019).

3.3. Fermo quanto precede, gli odierni ricorrenti, con le doglianze in esame, prospettano, formalmente, plurime violazioni di legge e l'omesso esame di fatti storici decisivi, ma, in realtà, mirano ad ottenere una non consentita rivisitazione della vicenda decisa in entrambi i gradi di giudizio con l'affermazione che tutte le voci di danno lamentate dai danneggiati - causalmente derivate dal pignoramento dell'intero compendio immobiliare appartenente alla Nuova Costa Tiziana s.r.l., società poi fallita -, fossero riconducibili esclusivamente alla sfera patrimoniale della medesima società e non direttamente ai suoi soci.

Tale affermazione della corte di merito, peraltro, costituisce l'applicazione, affatto coerente, dell'orientamento di legittimità, assolutamente pacifico, a tenore del quale, ove una società di capitali subisca,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l'illecito colpisce direttamente la società ed il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l'incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito (*cfr.* Cass., SU, n. 27346 del 2009. Si vedano pure, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 2087 del 2012 e Cass. n. 6166 del 2025).

Del resto, è altrettanto consolidata la giurisprudenza di questa Corte, con riferimento alla diversa – ma certamente analoga – questione dell'azione individuale del socio nei confronti degli amministratori, nel sostenere che la detta azione non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il "riflesso" del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 cod. civ. esige che il singolo socio sia stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore (*cfr., ex aliis*, Cass. nn. 14265 e 11071 del 2025; Cass. n. 11223 del 2021).

In definitiva, lungi dal superare gli assunti dei giudici di merito riguardanti la carenza di specifica allegazione circa i danni direttamente subiti dai ricorrenti o la riferibilità di quelli da loro concretamente allegati direttamente alla società, piuttosto che ai suoi soci, le censure in esame, come complessivamente argomentate, si risolvono, sostanzialmente, in una contrapposizione di una propria valutazione su entrambi quegli aspetti a quella, motivata e coerente, operata dalla corte distrettuale, così mostrando

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di non considerare che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423, 27328 e 35006 del 2024; Cass. n. 1166, 8671, 20895 e 34216 del 2025; Cass. nn. 6512 e 10246 del 2026). Infatti, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 7612 del 2022, Cass. nn. 8671, 20895, 25907 e 34216 del 2025, nonché da Cass. nn. 6512 e 10246 del 2026, *«Il compito di questa Corte, [...], non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)»*.

4. L'ottavo, il nono, il decimo e l'undicesimo motivo di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:

VIII) *«Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- *l'inadempimento contrattuale della Banca*», contestandosi alla corte territoriale di non avere valutato il fatto, asseritamente decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, concernente l'inadempimento della banca a quanto stabilito tra le parti all'art. 4 del contratto di mutuo del 30 giugno 2006 (*"L'Impresa, a garanzia di ogni credito vantato dalla Banca in relazione al presente contratto, nei confronti della stessa e/o di suoi successori o aventi causa, concede ipoteca sugli immobili di cui alla seguente descrizione [...] - soltanto i cespiti immobiliari identificati come "Lotto B" - e, "L'impresa si obbliga a prestare nel termine di trenta giorni dall'eventuale richiesta garanzie su altri beni, qualora il valore di quello già costituiti in garanzia, anche da terzi, dovesse subire per qualsiasi motivo diminuzioni tali da risultare insufficiente alla sicurezza della Banca"*), per avere proceduto a pignorare immobili della Nuova Costa Tiziana s.r.l. diversi da quelli specificamente oggetto della garanzia ipotecaria concessa alla prima contestualmente al mutuo predetto;

IX) *«Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 2740 c.c.»*, assumendosi che il contratto di mutuo del 30 giugno 2006 conteneva una specifica clausola con cui la parte creditrice aveva accettato una limitazione alla garanzia patrimoniale della parte debitrice, in termini assolutamente legittimi anche rispetto alla regola generale fissata dall'art. 2740 cod. civ. che, nella specie, doveva ritenersi convenzionalmente derogata per specifico accordo fra le parti;

X) *«Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - l'abuso di diritto»*, ascrivendosi alla corte distrettuale di non avere valutato il fatto, asseritamente decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, concernente il preteso abuso della banca asseritamente consistito nell'aver quest'ultima proceduto esecutivamente sull'intero patrimonio di Nuova Costa Tiziana s.r.l.

XI) *«Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione del canone di buona fede e di collaborazione»*. Si lamenta che Mediocredito Italiano s.p.a., oltre ad avere agito esecutivamente sull'intera proprietà immobiliare

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(invece che soltanto sui cespiti individuati come il "Lotto B") di Nuova Costa Tiziana s.r.l., per un valore sicuramente eccessivo e sproporzionato rispetto al credito vantato, aveva pervicacemente ed ingiustificatamente respinto tutte le ragionevoli ed obbiettivamente fondate proposte transattive formulate dalla menzionata società o da terzi investitori da lei reperiti.

4.1. Queste censure si rivelano tutte inammissibili.

In particolare, quelle di cui ai motivi ottavo e decimo, perché, ancora una volta, essendosi in presenza – come si è già detto in precedenza – di una fattispecie di cd. doppia conforme, le censure formulate invocandosi l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. risultano inammissibili, giusta la previsione di cui all'art. 360, comma 4, cod. proc. civ. nel testo modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022 e qui applicabile *ratione temporis*. Né i ricorrenti hanno dimostrato, come sarebbe stato loro onere, che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, sono, sui rispettivi temi, tra loro diverse.

Quelle, invece, di cui ai motivi nono ed undicesimo, perché, a tacer d'altro, la declaratoria di inammissibilità di tutte le altre doglianze precedentemente scrutinate determina una evidente carenza di interesse dei ricorrenti a far valere quelle oggetto dei motivi suddetti (cioè, il nono e l'undicesimo), rendendo la decisione impugnata immune dagli ulteriori vizi con essi prospettati.

5. In conclusione, dunque, l'odierno ricorso di Domenico Gennaro Cafari, Adele Antonietta Cafari e Maria Giulia Cafari deve essere dichiarato inammissibile, restando a loro carico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (*cfr.* Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma del

comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «*spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento*».

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara inammissibile il ricorso di Domenico Gennaro Cafari, Adele Antonietta Cafari e Maria Giulia Cafari e li condanna al pagamento, in solido tra loro, delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi parte controricorrente, liquidate in complessivi € 50.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 12 maggio 2026.

Il Presidente
Mauro Di Marzio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale